Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 17 DICEMBRE 1936-XV:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara della provincia di Mantova e per i comuni di Luzzara, Guastalla, Reggiolo e Rolo della provincia di Reggio Emilia.

(6137)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2102.
Approvazione dello statuto della Regia università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Sassari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2832, modicato con Regi decreti 20 ottobre 1932-X, n. 1916, e 13 dicembre 1934-XIII, n. 2406;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo statuto della Regia università di Sassari, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 135. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Sassari.

Costituzione dell'Università e insegnamenti.

Art. 1. — L'Università di Sassari ha le seguenti Facoltà:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di farmacia;
4. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2. — Per ogni insegnamento debbono essere fissate nell'orario, che ciascuna Facoltà stabilisce al principio dell'anno accademico, non meno di tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, da impartirsi in tre giorni distinti.

Art. 3. — Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per estensione e per numero delle ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.
A tal fine, entro il mese di maggio, i liberi docenti presentano il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.
Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che, per la prima volta, intendono tenere insegnamenti nella Regia università di Sassari.

Art. 4. — Avverso le decisioni di cui al comma 1° del precedente articolo, possono i liberi docenti ricorrere al rettore il quale decide, su conforme parere del Senato accademico, entro dieci giorni.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, può stanziare nel bilancio dell'Università un apposito fondo per chiamare studiosi italiani o stranieri a dettare conferenze di soggetto scientifico o letterario.
La scelta dei conferenzieri spetta al Senato accademico, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Degli studenti.

Art. 6. — Allo studente che si immatricola è assegnato un libretto di iscrizione, che vale per l'intero corso universitario.
Il libretto porta la firma del rettore e del direttore della segreteria, con l'indicazione dell'anno accademico, del corso al quale lo studente è iscritto, delle tasse e sopratasse pagate e con la data in cui viene rilasciato e il bollo dell'Università.
Lo studente deve indicare sul libretto, al principio dell'anno, i corsi che intende seguire e il nome dei rispettivi insegnanti e deve restituire subito il libretto alla segreteria.
La segreteria, ove verifichi qualche irregolarità nel libretto, deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.
Nel caso che lo studente non si presenti entro il termine stabilito, le correzioni sono fatte d'ufficio e nessuna ulteriore aggiunta o variazione può essere fatta sul libretto stesso.
Alla fine dell'anno gli insegnanti certificano, apponendo le firme sul libretto, la frequenza, e lo studente riconsegna il libretto alla segreteria, la quale vi attesta il pagamento delle tasse e delle sopratasse e vi registra l'esito degli esami sostenuti.
Il libretto deve corrispondere, nelle sue indicazioni, al registro della carriera scolastica.

Art. 7. — Lo studente può in qualunque anno di corso passare da una ad altra Facoltà, purchè ne faccia domanda entro il mese di gennaio.
Ove all'atto del passaggio egli chieda di essere iscritto ad un anno di corso successivo al primo, il Consiglio della nuova Facoltà delibera a quale anno possa essere iscritto, quali corsi debba frequentare e quali esami di profitto debba sostenere.
In ogni caso lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea al quale aspira.
Le norme precedenti valgono anche per gli studenti provenienti da altre Università o Istituti superiori.

Art. 8. — Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Delle esercitazioni.

Art. 9. — Ciascuna Facoltà determina per quali insegnamenti siano necessarie le esercitazioni.
Tali esercitazioni hanno lo scopo di fare acquistare agli studenti le cognizioni pratiche per l'esercizio delle professioni alle quali le diverse discipline si riferiscono e le attitudini necessarie alla ricerca scientifica.
Detti scopi si perseguono mediante esercizi di laboratorio, conferenze, discussioni, ricerche bibliografiche e con ogni altro mezzo che sia ritenuto confacente allo scopo.

Art. 10. — Le esercitazioni possono essere fatte in ore diverse dalle lezioni ovvero occupare una parte del tempo di ciascuna lezione.
Esse, in ogni caso, fanno parte integrante del corso e sono obbligatorie per gli studenti.

Art. 11. — Il compito di sviluppare qualche parte della materia delle esercitazioni può essere dall'insegnante ufficiale affidato, sotto la propria direzione, all'aiuto o all'assistente della materia.

Art. 12. — Per le esercitazioni pratiche gli studenti pagano speciali contributi, ai sensi dell'art. 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.
Sono però escluse le esercitazioni cliniche per le quali nessun contributo deve essere corrisposto.

Degli esami.

Art. 13. — Nelle Facoltà si dànno esami di profitto ed esami di laurea.

Art. 14. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà dispongano altrimenti, nel quale caso indicheranno nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.
Gli esami di laurea sono sostenuti secondo le norme stabilite negli ordinamenti delle singole Facoltà.
Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese avanti il principio del nuovo anno accademico.

Art. 15. — La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta almeno di due professori ufficiali, nonchè di un libero docente o cultore della materia.

Se le Facoltà deliberano che gli esami si sostengano per gruppi di materie, di ogni Commissione debbono far parte i professori delle materie costituenti il gruppo ed almeno un libero docente o cultore di una di esse.

Per la nomina delle Commissioni per gli esami di laurea si seguono le norme stabilite dal regolamento generale universitario e dagli ordinamenti delle singole Facoltà.

Art. 16. — L'esame di laurea è pubblico; esso dura non meno di quaranta minuti.

Nel caso in cui venga accordata la lode — che può essere data solo quando non vi siano più di due voti contrari — la Commissione può anche dichiarare la dissertazione presentata dal candidato degna di stampa e proporre al Consiglio di amministrazione che la pubblicazione venga effettuata a spese dell'Università.

Tale deliberazione deve essere presa ad unanimità.

Art. 17. — Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicati per ciascun corso di laurea come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 18. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti dall'Ateneo.

Art. 19. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 20. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza dopo un corso di studi della durata di quattro anni. E titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto agrario.
5. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 21. — Per i seguenti insegnamenti si devono seguire le esercitazioni:

Filosofia del diritto.
Statistica.
Economia politica corporativa.
Diritto romano.
Storia del diritto italiano.
Diritto e procedura penale.
Diritto civile.
Diritto amministrativo.
Diritto corporativo.
Diritto commerciale.
Diritto processuale civile.

Art. 22. — Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza si consiglia il seguente piano di studi:

Primo anno:

Filosofia del diritto.
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto ecclesiastico.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.
Diritto romano.
Storia del diritto italiano.
Diritto e procedura penale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto civile.
Diritto amministrativo.
Diritto corporativo.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto romano.
Diritto e procedura penale.
Storia del diritto italiano.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto commerciale.
Diritto internazionale.
Diritto processuale civile.
Diritto civile.
Diritto amministrativo.

Art. 23. — Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si sia inscritto ad almeno tre materie e non le abbia regolarmente frequentate.

Art. 24. — Lo studente non può presentarsi agli esami di diritto romano, di diritto civile, di diritto commerciale, se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato.

L'esame di storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano; l'esame di economia politica corporativa deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto finanziario e scienza delle finanze.

Art. 25. — L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta, su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 20 del presente statuto, esclusa la medicina legale e delle assicurazioni, ed in una prova orale.

La dissertazione scritta deve essere presentata, in tre esemplari stampati o dattilografati, almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e trasmessa dal preside ad uno dei membri della Commissione perchè ne riferisca nella seduta di esami.

Sul rapporto del relatore la Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla dissertazione e nello svolgimento di almeno due tesine, scelte dal candidato su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, ed accettate dalla Commissione esaminatrice.

Gli argomenti delle tesine devono essere presentati almeno dieci giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 26. — Il Consiglio di Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possono essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

Il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dall'aspirante, determina quali corsi e quali esami possano essere convalidati agli effetti dell'ammissione alla nuova laurea e consiglia il piano degli studi.

In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Istituto di esercitazioni giuridiche (Seminario).

Art. 27. — L'istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come Seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani alla ricerca scientifica.

Art. 28. — All'istituto appartengono tutti i professori della Facoltà, che vi tengono corsi di esercitazioni.

Essi eleggono nel loro seno un direttore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' annessa all'istituto una biblioteca diretta dal direttore dell'istituto stesso.

Art. 29. — Possono essere ammessi all'istituto gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di giurisprudenza di Sassari e coloro che abbiano ottenuto da non oltre quattro anni la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno.

Art. 30. — Chi è ammesso all'istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche che saranno fissate nel regolamento speciale. In caso di trasgressione può essere escluso dai lavori dell'istituto.

Art. 31. — Gli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico dell'istituto secondo le norme del regolamento interno.

Art. 32. — Agli studenti ed ai laureati, che abbiano frequentato l'istituto almeno per un anno, viene rilasciato un certificato degli studi compiuti, sottoscritto dal direttore e controfirmato dal preside della Facoltà.

Art. 33. — Possono essere pubblicati a spese dell'istituto quei lavori degli allievi che una Commissione di non meno di tre membri, nominata dal Consiglio degli insegnanti, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa.

Possono inoltre aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 34. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce, dopo un corso di studi della durata di sei anni diviso in tre bienni, la laurea in medicina e chirurgia.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Radiologia.
5. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 35. — Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia si consiglia il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale.

Secondo anno:

Anatomia umana normale.
Fisiologia umana.
Patologia generale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana.
Patologia generale.
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Anatomia e istologia patologica.
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Anatomia e istologia patologica.
Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).

Art. 36. — Tutti i corsi della Facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

Art. 37. — Per la validità dell'anno è necessario aver preso iscrizione almeno a tre materie ed averle regolarmente frequentate.

Art. 38. — Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

Lo studente non può essere ammesso ad alcun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale se non abbia superato gli esami di profitto di « anatomia umana normale », di « fisiologia umana » e di « patologia generale ».

Art. 39. — Gli studenti hanno diritto di frequentare le biblioteche degli istituti e le sale cliniche, osservando gli orari e le modalità stabilite dai direttori rispettivi, anche all'infuori delle ore dedicate alle esercitazioni.

Art. 40. — Gli esami vengono sostenuti davanti a Commissioni composte con le norme dell'art. 15 del presente statuto.

Ciascun esame consta di una prova pratica e di un interrogatorio, col quale la Commissione si accerta del profitto dello studente su tutta la materia.

Art. 41. — La Commissione per l'esame di laurea è formata secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario.

Il candidato deve presentare, almeno un mese prima della data fissata per l'esame stesso, una dissertazione scritta sopra un argomento da lui liberamente scelto. La dissertazione deve essere presentata in segreteria in almeno tre copie.

Il preside della Facoltà cura che una copia della dissertazione, in tempo utile e non mai meno di cinque giorni prima di quello fissato per la discussione, sia consegnata al relatore, da lui designato tra i professori ufficiali. Nel caso che si tratti di dissertazione condotta con ricerche sperimentali, è nominato relatore il direttore dell'istituto presso il quale le ricerche vennero eseguite.

La dissertazione viene discussa in pubblico; la discussione deve durare almeno trenta minuti.

Insieme con la dissertazione lo studente deve formulare e depositare due tesine riguardanti materie diverse fra loro e da quella sulla quale verte la dissertazione.

Terminata la discussione sulla dissertazione, il candidato discute intorno a tutte due le tesine con i commissari all'uopo indicati dal preside, il quale li sceglie fra i titolari delle materie cui esse si riferiscono, oppure fra i liberi docenti o cultori delle materie stesse. La discussione delle due tesine dura almeno venti minuti.

I membri della Commissione, per farsi un sicuro giudizio della maturità scientifica del candidato, possono rivolgergli tutte le domande che credono opportune intorno alle materie di studio.

Art. 42. — Il Consiglio di Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

I laureati e diplomati suddetti, per ottenere l'iscrizione, devono in ogni caso essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce quali corsi e quali esami possano essere convalidati agli effetti dell'ammissione alla nuova laurea e consigliano il piano degli studi.

Ordinamento della Facoltà di farmacia.

Art. 43. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, durante il terzo e quarto anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 44. — Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni ed esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 45. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi di lezioni e di esercitazioni e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 46. — Per il conseguimento della laurea in farmacia si consiglia il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Botanica farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Fisiologia generale.
Chimica biologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Farmacologia e farmacognosia.
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

Art. 47. — Al principio di ogni anno accademico la Facoltà pubblica l'elenco delle farmacie presso le quali gli studenti possono validamente iscriversi per la pratica.

Art. 48. — Non è ammesso a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica lo studente che non abbia superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica e all'esame di chimica fisica lo studente che non abbia superato gli esami di fisica e di chimica generale ed inorganica.

Art. 49. — I professori, alla fine del primo anno dei corsi biennali, possono assicurarsi, mediante colloqui e prove pratiche, del profitto degli studenti che frequentano i loro corsi.

Art. 50. — L'esame di laurea comprende:

a) la discussione su di una dissertazione scritta, d'indole preferibilmente sperimentale, svolta dal candidato in un argomento di chimica farmaceutica e tossicologica o di materie strettamente affini;

b) la discussione su due tesine in argomenti scelti dal candidato tra gli insegnamenti fondamentali o complementari;

c) riconoscimento, reazioni, saggi e dosaggio di un prodotto farmaceutico inorganico e di uno organico iscritti nella F.U.I.;

d) una prova di riconoscimento, saggi e dosaggio delle piante medicinali e droghe iscritte nella F.U.I.;

e) una discussione sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Art. 51. — La Commissione per l'esame di laurea in farmacia è normalmente costituita di nove membri, fra i quali un libero docente e un provetto farmacista, ed è presieduta dal preside della Facoltà.

Art. 52. — Il Consiglio di Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano essere iscritti gli aspiranti forniti di altra laurea o diploma.

I laureati e diplomati suddetti, per ottenere l'iscrizione, devono in ogni caso essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al corso in farmacia.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce quali corsi e quali esami possano essere convalidati agli effetti dell'ammissione alla nuova laurea e consiglia il piano degli studi.

Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 53. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in medicina veterinaria.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici (con istologia ed embriologia) (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale e anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Sono insegnamenti complementari:

1. Microbiologia ed immunologia.
2. Podologia (semestrale).
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
4. Indagini radiologiche (semestrale).

5. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
6. Economia rurale (semestrale).
7. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico e una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 54. — Per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria si consiglia il seguente piano di studi:

Primo anno:

Zoologia generale e parassitologia.
Botanica.
Fisica.
Chimica.
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia.
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.
Farmacologia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Patologia generale e anatomia patologica.
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
Ezoognosia e zootecnia.
Patologia speciale e clinica medica.
Patologia speciale e clinica chirurgica.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Patologia generale ed anatomia patologica.
Ostetricia e ginecologia.
Ezoognosia e zootecnia.
Patologia speciale e clinica medica.
Patologia speciale e clinica chirurgica.
Ispezione degli alimenti di origine animale.
Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Art. 55. — Gli esami di profitto sono dati alla fine dell'anno per le materie annuali ed alla fine del biennio per le materie biennali.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di « patologia generale ed anatomia patologica », di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « ezoognosia e zootecnia » gli studenti che non abbiano superato prima quelli di « anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia », di « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica ».

Art. 56. — Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche e collettive per tutti gli iscritti o per gruppi limitati di iscritti.

Art. 57. — I laureati in scienze naturali, in chimica, in scienze agrarie, in farmacia hanno diritto all'iscrizione al 2° anno di corso. I laureati in medicina e chirurgia hanno diritto all'iscrizione al 3° anno di corso.

Ogni altra abbreviazione non può essere concessa che previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà ed è disposta con provvedimento del rettore.

In ogni caso i richiedenti devono possedere il titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria.

Art. 58. — Lo studente, che non abbia ottenuto almeno due firme di frequenza nell'anno precedente, non può essere iscritto all'anno successivo.

Art. 59. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due tesine scelte dal candidato e sottoposte all'approvazione del professore della materia.

La dissertazione scritta e i titoli delle tesine devono essere presentati per iscritto, con la firma del candidato, alla segreteria dell'Università almeno un mese prima dell'inizio della sessione di esami.

Art. 60. — La Commissione per l'esame di laurea è costituita di undici membri ed è presieduta dal preside della Facoltà. Ne fanno parte i professori titolari ed incaricati della Facoltà stessa e almeno un libero docente scelto, per turno e in ordine di anzianità, fra quelli che abbiano dettato il corso durante l'anno. Possono inoltre farne parte, in ordine di preferenza, i professori delle altre Facoltà che hanno insegnamenti in comune con quelli di medicina veterinaria, i professori emeriti e i capi dei servizi veterinari della città di Sassari.

In caso di assenza di alcuni membri la Commissione esaminatrice può funzionare ugualmente, purchè sia composta di almeno sette membri.

Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto minimo per ottenere l'approvazione è dato dal prodotto del numero dei commissari moltiplicato per sei.

Art. 61. — Gli studenti devono versare alla Cassa dell'Università:

a) un contributo di laboratorio comprendente la somma di tutti i contributi stabiliti per i singoli istituti da frequentare durante l'anno scolastico al quale gli studenti sono iscritti;

b) un contributo per escursioni istruttive.

I contributi anzidetti sono fissati nel mese di giugno di ogni anno dal Consiglio di amministrazione sulle proposte presentate dal Consiglio di Facoltà, sentiti i direttori degli istituti interessati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2103.
Concessione all'Avvocatura dello Stato della facoltà di assumere il patrocinio legale dei Depositi cavalli stalloni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166, che reca disposizioni concernenti i Depositi cavalli stalloni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa dei Depositi cavalli stalloni in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2104.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto d'arte « Adolfo Venturi » di Modena.

N. 2104. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto d'arte « Adolfo Venturi » di Modena, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2105.
Approvazione del regolamento organico della Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria, in Impruneta (Firenze).

N. 2105. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il regolamento organico della Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria, in Impruneta (Firenze), composto di 30 articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2106.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato da parte del comune di Isola d'Istria.

N. 2106. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzato il Ministro proponente ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte del comune di Isola d'Istria delle particelle terreni 6572/1, 6572/2 ed edificio 1736, della partita tavolare 2715 di Isola d'Istria, sulle quali è stato costruito l'edificio scolastico della frazione di Malio, giusta contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato in data 26 agosto 1936-XIV nell'Ufficio comunale di Isola d'Istria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 2107.
Modificazioni allo statuto organico della Fondazione « Giovanni Cappelli » di Modena.

N. 2107. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate delle modificazioni alla statuto organico per l'amministrazione della Fondazione « Giovanni Cappelli », di Modena.

Visto, *il Guardasigilli* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 dicembre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Richiamato il proprio decreto in data 11 agosto 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 agosto 1936-XIV, n. 189, col quale sono stati sciolti gli organi amministrativi della « Banca Salvatore d'Auria & Figli » di Napoli;
Visto l'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla « Banca Salvatore d'Auria & Figli », società in nome collettivo, con sede in Napoli, attualmente sottoposta all'amministrazione straordinaria di che al capo II del titolo VII del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e la messa in liquidazione dell'Azienda stessa con la procedura di che al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6142)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 1° dicembre 1936-XV, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di navi bananiere.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'Aeronautica della Libia.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie.

Ha presentato inoltre alla Camera dei deputati, nella seduta del 2 dicembre 1936-XV, i seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.

Conversione in legge del R decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario dell'Africa Orientale Italiana.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

(6144)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.

(6145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 283558 per la rendita annua di L. 510, intestato ad Abruzzese Antonio e Luigi di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Manocalzati (Avellino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6107)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 dicembre 1936-XV - N. 244.

S. U. A. (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,18
Francia (Franco)	88,60
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2125
Danimarca (Corona)	4,1447
Germania (Reichsmark)	7,6380
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7059
Olanda (Fiorino)	10,3465
Polonia (Zloty)	360 —
Svezia (Corona)	4,7962
Turchia (Lira turca)	15,10
Rendita 3,50 % (1906)	75,45
Id. 3,50 % (1902)	72,10
Id. 3 % lordo	55,35
Prest. redim. 3,50 % 1934	74,325
Rendita 5 % 1935	92,775
Obbl. Venezie 3,50 %	87,65
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,40
Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,10
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,025
Id. id. 5 % Id. 1944	95,25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	322812	91 —	Liuzzi *Imelda* fu Prospero, nubile, dom. in Genova, con annotazione di ipoteca.	Liuzzi *Imelde* ecc. come contro.
»	445854	115,50	*Pagano* Paolo fu Pietro, dom. a S. Margherita Ligure (Genova) con annot. di ipoteca.	*Pagan* Paolo ecc. come contro.
»	597723	91 —	Pagan Paolo fu Pietro, dom. a S. Margherita Ligure (Genova) con annotazione di ipoteca per la cauzione dovuta da Liuzzi *Imelda* fu Prospero, moglie del titolare, quale contabile per il servizio postale, telegrafico e telefonico.	Pagan Paolo fu Pietro, dom. a S. Margherita Ligure (Genova) con annotazione di ipoteca per la cauzione dovuta da Liuzzi *Imelde*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	496281	644 —	Dalrè Giuseppe fu Antonio, dom. in Mori (Trento) con usufrutto vitalizio a Marthyn *Vittorino* fu Michele dom. in Borgofranco d'Ivrea (Aosta).	Dalrè Giuseppe fu Antonio, dom. in Mori (Trento) con usufrutto vitalizio a Marthyn *Amabile-Valentino-Vittorino* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	285633	94,50	Grandazzi *Maria* fu Battista, minore, sotto la p. p. della madre Allioli Margherita, dom. a Cannobio (Novara).	Grandazzi *Pasqualina-Maria-Teresa* ecc. come contro
»	612442	52,50	Casavecchia *Giuseppe* fu Vincenzo, dom a Guarene (Cuneo) con ipoteca cauzionale a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo.	Casavecchia *Carlo-Giuseppe* ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	220290	700 —	Di Lauro Candida fu Antonio, moglie di *Abbatessa* Luigi, dom. in Francavilla Fontana (Brindisi).	Di Lauro Candida fu Antonio, moglie di *Abbadessa* Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	475694	56 —	*Borione* Agostino fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Fontana Eugenia fu Pietro, dom. in Torino.	*Borrione* Agostino, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	156220	654,50	Canevari *Clotilde* fu Costantino ved. di Polarolo *Giuseppe* dom. in Alessandria.	Canevari *Angela-Luigia-Clotilde* fu Costantino, ved. di Polarolo *Bernardo-Antonio-Giuseppe*, dom. in Alessandria.
	326662	525 —	Canevari *Clotilde* fu Costantino ved di *Pollarolo-Giuseppe* dom. in Alessandria	Come la precedente.
»	158546	56 —	Carnelli Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia ved. Carnelli *Giuseppe*, dom. a Turate (Como).	Carnelli Maria fu *Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia ved. Carnelli *Paolo*, dom. a Turate (Como).
»	188302	63 —	Carnelli Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia, ved. Carnelli, dom. a Turate (Como).	Carnelli Maria fu *Paolo* ecc. come contro.
»	201735	178,50	Carnelli Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia, ved. Carnelli, dom. a Turate (Como)	Carnelli Maria fu *Paolo* ecc. come contr
»	303570	52,50	Carnelli Maria fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia, ved. Carnelli *Giovanni*, dom. a Turate (Como).	Carnelli Maria fu *Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia fu Tobia ved. Carnelli *Paolo*, dom. a Turate (Como).
»	77115	115,50	Galleani D'Agliano *Filomena* fu Pio, nubile, dom. a Torino.	Galleani D'Agliano *Maria-Giuseppa-Filomena* fu Pio, nubile, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	694584	35 —	Scala *Cua Giovannina* fu Domenico, moglie di Gallo *Alessandro*, dom. a Rueglio (Torino).	Scala *Coa Giovanna* fu Domenico, moglie di Gallo *Luigi-Alessandro*, dom. a Rueglio (Aosta).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1936 - XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(5353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di certificato del prestito redimibile 3,50 % (1934).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1936 di L. 89,25 già annessa al certificato Prestito Red. 3,50 per cento (1934) n. 485372 di annue L. 178,50 al nome di Berardelli Alba fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Nigro Eleonora fu Pasquale, vedova Berardelli, domiciliata a Martirano Lombardo (Catanzaro).

Ai termini dell'articolo 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate regolari opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6103)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 12 novembre 1936-XV è stato concesso l'exequatur al signor Mehmet Rifat Baraz, console di Turchia a Trieste.

(6115)

In data 12 novembre 1936-XV è stato concesso l'exequatur al signor Ahmed Bahgat, console d'Egitto a Roma.

(6116)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19 dal 1° al 15 ottobre 1936 - Anno XIV

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	B	—	1
Avellino	Montoro Inferiore	B	1	—
Bari	Gioia del Colle	B	—	1
Benevento	Casaldini	B	—	1
Bolzano	Campo Tures	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Campobasso	San Massimo	B	—	1
Catanzaro	San Florio	B	—	1
Id.	Serra San Bruno	B	—	1
Cosenza	Paola	B	1	1
Id.	S. Demetrio Corone	B	1	3
Cremona	Casaletto di Sopra	B	—	2
Cuneo	Cuneo	B	—	1
Id.	Benevagienna	B	—	1
Id.	Guarene	B	—	1
Frosinone	Paliano	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
Grosseto	Manciano	O	—	1
Lecce	Lecce	B	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Milano	Legnano	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Palermo	Sciara	B	—	1
Piacenza	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Ferriere	B	—	1
Id.	Sarmato	B	—	1
Potenza	Acerenza	E	1	—
Id.	Calvera	OC	—	1
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Romagn. al Monte	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	—	1
Id.	San Severino Rota	E	10	—
Sassari	Ittireddu	O	—	1
Udine	Malborghetto Valbr.	B	—	1
Vercelli	Vigliano	B	—	1
Zara	Zara	B	—	1
			16	34

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Cosenza	Corigliano Calabro	B	2	3
Messina	Capizzi	B	—	4
Padova	S. Martino di Lupari	B	—	1
			2	8

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Avezzano	B	—	1
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Luco dei Marsi	B	—	2
Id.	Ortona	B	4	—
Id.	Ortucchio	B	4	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	2	—
Id.	Secinaro	B	—	1
Id.	Trasacco	B	—	1
Arezzo	Pratovecchio	B	1	—
Id.	Subbiano	O	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Rovato	B	1	—
Campobasso	Agnone	B	—	8
Id.	Belmonte del Sannio	B	—	7
Id.	Capracotta	B	6	11
Id.	Carovilli	B	8	—
Id.	Castelpizzuto	B	1	—
Id.	Ciorlano	B	8	—
Id.	Filignano	B	—	10
Id.	Fontegreca	B	6	—
Id.	Montenero Valcocch.	B	2	—
Id.	Prata Sannita	B	27	2
Id.	Pratella	B O S	17	1
Id.	Pescopennataro	B	23	—
Id.	Rionero Sannitico	B	4	—
Id.	S. Pietro Avellana	B	1	—
Id.	Vastogirardi	B	1	—
Chieti	Castig. Mess. Marino	B	—	1
Id.	Colledimacine	B	1	—
Id.	Fresagrandinaria	B	2	—
Id.	Gamberale	B	1	—
Id.	Guardiagrele	B	—	2
Id.	Montazzoli	B	1	—
Id.	Montenerodomo	B	2	—
Id.	Palena	B O	2	—
Id.	Pizzoferrato	B	1	—
Id.	Roccaspinalveti	B	2	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Chieti	Rosello	B	1	—
Id.	S. Martino sulla Mar.	B	—	1
Id.	Torricella Peligna	B	2	—
Id.	Vacri	B	—	1
Frosinone	Acquafondata	B	—	1
Id.	Cassino	B	—	6
Id.	Sant'Andrea	B	—	1
Littoria	Spigna Saturnia	B	2	—
Id.	Littoria	B	3	3
Livorno	Cecina	B	1	—
Milano	Casele Landi	B	—	1
Napoli	Albanova	B	3	—
Id.	Castelvolturno	B	1	—
Id.	Grazzanise	B	4	—
Id.	Mondragone	B	4	—
Id.	Marzano Appio	B	—	3
Id.	Vairano Patenora	B	1	—
Piacenza	Castelvetro	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Pescopagnano	B	1	—
Id.	Rapone	B	1	—
Rieti	Concerviano	O	2	—
Id.	Greccio	B	1	—
Id.	Longone	B	2	—
Id.	Magliano Sabina	B	1	—
Id.	Paganico	O	1	—
Id.	Rieti	B	7	—
Id.	Salisano	B	2	—
Roma	Roma	B	2	—
Salerno	Albanella	B	10	—
Id.	Altavilla Silentina	B	3	—
Id.	Battipaglia	B	3	—
Id.	Buccino	B	1	—
Id.	Campagna	B	—	1
Id.	Capaccio	B	1	1
Id.	Eboli	B	3	1
Id.	Fisciano	B	1	—
Id.	Pontecagnano	B	1	—
Id.	Serre	B	2	—
Sondrio	Castione	B	2	—
Id.	Faedo	B	2	—
Terni	Baschi	B	1	—
Id.	Montecastrilli	B	1	—
Id.	Piculle	B	1	—
Id.	Monteleone di Orvie.	B	1	1
Id.	Orvieto	B	1	—
Id.	Fabro	B	1	—
Id.	Parrano	B	1	—
Id.	Otricoli	B	1	—
Trento	Peio	B	—	5
Vercelli	Pettinengo	B	—	2
Viterbo	Civitacastellana	B	6	—
Id.	Monterosi	B	10	—
Id.	Nepi	B	1	—
			232	80

Mal rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Rapagnano	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Sedico	B	—	1
Bologna	Pieve di Cento	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	4
Brescia	Lumezzano	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	1
Campobasso	Castell. sul Biferno	S	—	1
Como	Como	S	—	1
Id.	Valmorea	S	—	1
Cosenza	Belmonte Calabro	S	1	—
Id.	Cerzeto	S	1	—
Id.	Colosimi	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	12
Id.	Ostellato	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Id.	Montespino	S	1	—
Padova	Carmignano Brenta	S	2	—
Id.	Carrara S. Giorgio	S	1	—
Id.	Cervarese S. Croce	S	1	—
Id.	Este	S	—	1
Id.	Calzignano	S	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	S	—	1
Id.	Ponso	S	—	1
Id.	Rovolon	S	—	1
Id.	Saccolongo	S	—	1

Segue: *Mal rossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Padova	Selvazzano	S	—	1
Id.	Teolo	S	—	1
Parma	Noceto	S	1	—
Piacenza	Piacenza	S	—	1
Pola	Montona	S	—	1
Rovigo	Fiesso Umbertiano	S	—	2
Trento	Levico	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Ora	S	—	1
Id.	Termano	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	3
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	1
Id.	Mezzo Lombardo	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Udine	Aiello	S	—	1
Id.	Aquileia	S	—	3
Id.	Biemicco	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	4
Id.	Fiume Veneto	S	—	1
Id.	Gemona	S	—	1
Id.	Palmanova	S	—	1
Id.	Pinzano	S	—	1
Id.	San Daniele	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Verona	Bovolone	S	1	2
Id.	Oppeano	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Malo	S	—	2
Id.	S. Vito Leguzzano	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo.	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	1
			12	76

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Novi Ligure	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	26	1
Id.	Bucine	S	2	—
Id.	Castigl. Fiorentino	S	1	—
Id.	Cavriglia	S	15	—
Id.	Cortona	S	12	3
Id.	Foiano della Chiana	S	4	1
Id.	Montevarchi	S	2	—
Ascoli Piceno	Ripatransone	S	3	—
Bologna	Zola Predosa	S	1	1
Id.	Castel d'Argile	S	—	1
Id.	Molinella	S	—	14
Id.	Castelmaggiore	S	—	1
Brescia	Cavalgese della Riv.	S	—	1
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	S	1	—
Chieti	Fara Filiorum Petri	S	—	1
Id.	Montazzoli	S	1	—
Cuneo	Saluzzo	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	3
Id.	Ro	S	—	1
Novara	Novara	S	3	—
Id.	Galliate	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	Collecchio	S	1	—
Id.	Traversetolo	S	—	1
Pesaro Urbino	Barchi	S	—	1
Id.	S. Lorenzo in Campo	S	—	3
Id.	Mondavio	S	—	3
Piacenza	Castell'Arquato	S	—	1
Id.	Rottofreno	S	—	1
Siena	Montepulciano	S	10	—
Id.	Poggibonsi	S	5	—
Id.	Radda in Chianti	S	2	—
Id.	Dinalunga	S	4	—
Terni	Fabro	S	1	—
Treviso	San Vendemiano	S	—	2
Id.	Motta di Livenza	S	1	—
Id.	Roncade	S	—	2
Venezia	Iesolo	S	1	—
Id.	Sant'Annone Veneto	S	3	1
Verona	Valeggio sul Mincio	S	1	—
Id.	Zevio	S	—	1
			103	45

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Brindisi	Brindisi	E	1	—
Genova	Genova	E	1	—
			2	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Racalmuto	E	1	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Id.	Realmonte	E	1	—
Bari	Andria	E	—	2
Benevento	Airola	E	—	1
Id.	Paduli	E	—	1
Id.	Solopaca	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Albanova	E	2	—
Id.	Atella di Napoli	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Casalnuovo di Napoli	B	1	—
Id.	Cicciano	B	1	—
Id.	Frignano	E	3	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	1
Id.	Napoli	E	23	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	2	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Palermo	Altavilla	E	—	2
Id.	Bagheria	E	10	4
Id.	Belmonte	E	2	—
Id.	Casteldaccia	E	3	—
Id.	Carini	E	14	—
Id.	Ficarazzi	E	1	1
Parma	Parma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Montecorv. Rovella	E	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Sicignano degli Abr.	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	7	1
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellamm. del G.	E	12	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Partanna	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	1	—
			113	15

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Napoli	Aversa	Can	—	1
Id.	Castell. di Stabia	Can	—	1
Id.	Gragnano	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	7
			—	11

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Guglionesi	O	1	1
Id.	Setrella Tifernina	E	—	1
Frosinone	Arce	O	—	1
Palermo	Ciminna	E	—	2
Rieti	Amatrice	O	1	—
Roma	Roma	O	3	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
			11	5

(8915)

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Agrigento	Bivona	O	1	—
Id.	Palma di Montech.	O	1	—
Aquila degli Ab.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Pescara	Tocco a Casauria	O	—	1
			3	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	B	2	—
Id.	Id.	B	1	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	2
Id.	Id.	B	—	7
Id.	Sospirolo	B	—	1
Bologna	Malalbergo	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Crespellano	B	—	1
Id.	Argelato	B	—	1
Cremona	Formigara	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Gorizia	Caporetto	B	5	—
Id.	Plezzo	B	6	8
Imperia	[illegible] Marina	B	1	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Massa Carrara	Licciana	B	—	2
Modena	Carpi	B	—	1
Novara	Calasca Castiglione	B	12	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Cannobio	B	5	—
Id.	Macugnaga	B	2	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	4	—
Piacenza	Castelvetro	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Potenza	Venosa	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Roma	B	4	1
Trento	San Michele	B	—	1
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	2	—
Id.	San Flor	P	1	—
Udine	Vito d'Asio	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	—	1
			61	31

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Sulmona	B	—	1
Bari	Terlizzi	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1
Treviso	Chiarano	B	—	1
Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	S. Zenone degli Ezz.	B	1	—
Vicenza	Schio	B	—	1
			2	5

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Id.	Montefalcone	B	—	1
			1	1

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Cremona	Martignana Po	E	—	1
			—	1

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Belluno	Falcade	B	—	1
Id.	Gesaldo	B	—	1
Gorizia	Gorizia	B	—	2
Trento	Trento	B	—	1
Udine	Aiello	P	—	1
Id.	Codroipo	P	—	1
Id.	Udine	P	—	1
Id.	Visco	P	—	2
Vicenza	Breganze	P	—	1
			—	11

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Imperia	San Remo	P	—	2
Padova	Massenzago	P	1	—
Udine	Bagnaria Arsa	P	—	1
			1	3

RIEPILOGO
dal 1° al 15 ottobre 1936-XIV - N. 19.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	24	36	50
2	Carbonchio sintomatico	3	3	10
3	Afta epizootica	15	93	312
4	Malrossino dei suini	19	61	83
5	Peste e setticimia dei suini	18	42	148
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	10	45	123
8	Rabbia	1	4	11
9	Rogna	6	9	16
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	4
11	Aborto epizootico	21	39	92
12	Tubercolosi bovina	5	7	7
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	5	9	11
16	Colera dei polli	3	3	4

B. bovina; Buf. bufalina; O ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollamo; Can. canina; Fl. felina. I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

76° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 70, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Vincenzo Arcarisi, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Iuncio Tumminelli Est », sita in territorio del comune di Caltanissetta. Estensione ettari 1.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 69, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Vincenzo Arcarisi, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Iuncio Tumminelli Ovest », sita in territorio del comune di Caltanissetta. Estensione ettari 6.7840.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 76, con il quale al sig. cav. Aldo Carpani, domiciliato in frazione Vidiciatico del comune di Lizzano Belvedere, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di gas idrocarburati siti in località « Grecchia » del territorio del comune di Lizzano Belvedere, provincia di Bologna. — Estensione ettari 16,27.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 78, con il quale alla Società anonima stabilimenti di Rumianca, sedente in Torino, è trasferita la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Vanzonis », sita in territorio dei comuni di Calasca Castiglione e Vanzone S. Carlo, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 77, con il quale alla Società anonima stabilimenti di Rumianca, sedente in Torino, è trasferita la concessione della miniera aurifera denominata

« Cani », sita in territorio dei comuni di Calasca Castiglione e Vanzone S. Carlo, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 161, con il quale alla signora Marianna Mariotti in Pensovecchio, domiciliata a Palermo, è trasferita la quota di 3/144 sulla concessione della miniera solfifera « Sangiovannello Lo Bue », sita in territorio del comune di Casteltermini, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 160, con il quale alla Società anonima miniere aurifere di Valbianca, sedente in Bannio Anzino, è trasferita la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Sopra Lasino », sita in territorio del comune di Calasca Castiglione, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 159, con il quale alla Società anonima miniere aurifere di Valbianca, sedente in Bannio Anzino, è trasferita la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Agarè », sita in territorio del comune di Calasca Castiglione, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 181, con il quale alla Società anonima Rame Italiano, sedente in Roma, è trasferita la concessione della miniera di piombo, zinco e rame denominata « Cea Spreni o Sa Duchessa », sita in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 180, con il quale alla Società anonima Natale Ferrari-Cementi Serralunga Casale con sede in Serralunga, è trasferita la concessione della miniera di marnada cemento denominata « Pozzetto », sita in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 210, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bussolotto », sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, di cui è titolare la Ditta Gabba e Miglietta, sedente in Casale Monferrato, è estesa alla parte del mappale n. 27, del foglio 1, della nuova mappa del catasto di S. Giorgio Monferrato. — Estensione ettari 2.0970.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 213, con il quale al sig. Weger Francesco, domiciliato in S. Valentino Predoi, è concessa per anni 5 la facoltà di sfruttare il minerale di rame contenuto in soluzione nell'acqua di una sorgente in località « Predoi », che scaturisce nel sotterraneo della miniera di rame omonima, ora abbandonata, sita in territorio del comune di Valle Aurina, provincia di Bolzano. — Estensione ettari 61.8596.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 311, con il quale alla Società anonima Italghisa Elettrosiderurgica Italiana, sedente in Milano, è trasferita la concessione della miniera di ferro denominata « S. Aloisio », sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno, provincia di Brescia.

(6105)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 dicembre 1936-XV in corso di pubblicazione, col quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla « Banca Salvatore d'Auria & Figli » con sede in Napoli ed è stata disposta la sua messa in liquidazione con le norme di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Richiamati i propri provvedimenti in data 11 e 14 agosto 1936-XIV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno rispettivamente del 17 agosto 1936-XIV, n. 189, e 29 agosto 1936-XIV, n. 200, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza di che all'art. 58 del R. decreto-legge citato;

Visto l'art. 66 del già ricordato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Alfonso Furgiuele, già commissario straordinario della « Banca Salvatore d'Auria & Figli », Società in nome collettivo, con sede in Napoli, è nominato commissario liquidatore della Banca stessa, ed i signori cav. uff. Lorenzo Ricciardi, avv. Giuseppe De Massellis e Nicola Pecori, già membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria della Banca predetta, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375; l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6143)

Verbale di elezione del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ussita (Macerata).

L'anno 1936-XV, addì 3 del mese di dicembre in Ussita nella sede della Cassa rurale sono presenti: 1) Bravi Angelo fu Crispino; 2) Montebovi Francesco fu Antonio; 3) Pomponi Alessandro di Giuseppe.

I presenti dànno atto che con provvedimento 16 novembre u. s. di S. E. il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il sig. Montebovi Francesco fu Antonio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza di questa Cassa rurale in sostituzione del sig. Batassa Vittorio dimissionario. Il signor Montebovi Francesco dichiara di accettare l'incarico.

Poichè il dimissionario sig. Batassa Vittorio copriva la carica di presidente del Comitato di sorveglianza, i presenti ravvisano la necessità di provvedere alla di lui sostituzione e quindi procedono alla nomina del presidente del Comitato stesso.

A maggioranza di voti risulta eletto presidente del Comitato di sorveglianza il sig. Bravi Angelo, che dichiara di accettare.

Il Comitato di sorveglianza elegge il suo domicilio a tutti gli effetti in Ussita presso la casa e la persona del suo presidente Bravi Angelo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Angelo Bravi — Alessandro Pomponi — Montebovi Francesco.

(6146)

Verbale di adunanza e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fascista di Ramacca (Catania).

L'anno 1936-XV, il giorno 2 del mese di dicembre in Ramacca, presenti i signori dott. Francesco Santagati di Giuseppe, Girolamo Di Fazio fu Salvatore e Giglio Francesco fu Salvatore, nati, domiciliati e residenti in Ramacca;

Premesso che con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 6 ottobre 1936-XIV veniva revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito concessa alla Cooperativa agricola fascista di Ramacca e posta in liquidazione veniva nominato commissario liquidatore il sig. dott. Paolo Torrisi ed a membri del Comitato di sorveglianza i signori dott. Francesco Santagati, Girolamo Di Fazio e Giglio Francesco;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente del Comitato, da scegliersi fra i membri suddetti, deliberano ad unanimità di voti di conferire la carica di presidente del Comitato di sorveglianza al sig. Giglio Francesco fu Salvatore.

Letto ed approvato viene sottoscritto.

Dott. Francesco Santagati — Giglio Francesco — Girolamo Di Fazio.

(6147)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936-XIV,

n. 174, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) la speciale liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1936-XIV, n. 175, con il quale si sono nominati, oltre al commissario liquidatore i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta nelle persone dei signori Ruggeri Domenico, Piccione Salvatore e Catania Vito;

Considerato che si è manifestata la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori Cardaci Giuseppe di Vincenzo, Patti Vito fu Giuseppe e Sapuppo Vito fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) in sostituzione dei sigg. Ruggeri Domenico, Piccione Salvatore e Catania Vito, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, num. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6085)

CONCORSI

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Concorso a sette posti di Addetto stampa presso le Regie Rappresentanze all'estero.

IL MINISTRO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, relativo alla istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936, n. 1544, che determina le Regie Rappresentanze presso le quali verranno destinati gli Addetti stampa all'estero;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 17 novembre 1936, concernente le norme per i concorsi previsti dall'art. 5 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli ed esame a 7 posti di Addetto stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo *A*), dei quali uno di grado VI, due di grado VII e quattro di grado VIII.

Art. 2. — Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o in belle lettere o in scienze politiche ed amministrative o in scienze economiche e commerciali, oppure attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso Istituti militari.

Art. 3. — Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo di L. 6, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4. — Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

I concorrenti, nelle domande stesse, dovranno indicare in quali delle lingue estere obbligatorie intendono essere esaminati e potranno chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Art. 5. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 25 e non ha superato quella di anni 45.

L'accennato limite massimo di anni 45 è elevato a 50 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 o tobre 1935 al 5 maggio 1936.

I limiti predetti sono aumentati di quattro anni per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia l'estratto dell'atto di nascita deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

5° certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato.

La firma del segretario deve essere legalizazta dal procuratore del Re;

6° certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare.

Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare).

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno, altresì, presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare dell anno 1922. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle Autorità marittime competenti;

8° certificato, su carto da bollo da L. 4, di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dal quale risulti la data esatta (giorno, mese, anno) dell'iscrizione.

Detto certificato deve essere rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il candidato o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, per i residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica,

dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

11° documenti da cui risulti che il candidato abbia esercitato attività giornalistiche, pubblicistiche, letterarie, per almeno cinque anni ove concorra ai posti di grado VIII, per almeno otto anni ove concorra a posti di grado VII, e per almeno dieci anni ove concorra a posti di grado VI.

12° ogni altro titolo o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

Art. 6. — I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 7. — L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8. — Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in quattro prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulla costituzione dei principali Stati;

b) legislazione sulla stampa e giornalismo in Italia ed all'estero;

c) storia;

d) lingue estere: due almeno, scelte dal concorrente di cui una fra quelle: francese, inglese e tedesca. Per tali lingue l'esame consisterà in un tema libero su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario. Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

I candidati avranno otto ore di tempo per svolgere i temi scritti ad eccezione delle lingue estere per le quali sono assegnate quattro ore.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma e durerà, complessivamente, non meno di un'ora.

Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione.

La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue facoltative e dell'esito delle relative prove terrà conto, con apposito coefficiente espresso in ventesimi, nella valutazione complessiva del candidato, unitamente ai titoli.

Art. 9. — Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 10. — La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata in base alla votazione riportata nelle prove scritte ed in quelle orali, nonchè ai titoli.

Art. 12. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I vincitori saranno sottoposti al periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, durante il quale spetterà loro, in luogo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, un assegno mensile in ragione di un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Art. 13. — All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ALFIERI.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

Il programma delle materie per l'esame a posti di Addetto stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, è stabilito come segue:

I. — *Diritto civile.*

II. — *Diritto internazionale pubblico e privato.*

III. — *Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulla costituzione dei principali Stati.*

L'esame verterà sui principi generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo e corporativo e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

IV. — *Economia politica e corporativa e scienza delle finanze.*

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni.

I presupposti dell'economia politica corporativa.

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario.

Nozioni di statistica.

V. — *Legislazione sulla stampa e giornalismo in Italia ed all'estero.*

VI. — *Storia generale dalla fondazione dell'Impero di Roma.*

VII. — *Geografia.*

Fisica, politica ed economia dei principali Stati.

VIII. — *Lingue estere.*

Due almeno, scelte dal concorrente di cui una tra quelle: francese, inglese e tedesca. (Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: ALFIERI.

(6135)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Concorso a posti di medico, veterinario e levatrice condotti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso per i posti sopra indicati, in data 15 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1936-XIV e comunicato, a suo tempo, ai Comuni della Provincia ed alle Regie prefetture del Regno;

Visto il R. decreto-legge in data 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1936, n. 260;

Determina:

Agli articoli 1 e 2, lettera *a*) del predetto bando di concorso sono sostituiti i seguenti articoli:

« Art. 1. — È bandito pubblico concorso per titoli ed esame ai posti di sanitario condotto sottoelencati.

« Art. 2. — Gli aspiranti ai posti predetti debbono far pervenire a questa Prefettura entro il 31 dicembre 1936 (ore 12) domanda di ammissione al concorso corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato non ha superato il 34° anno di età.

« Il limite di età di 34 è elevato a 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 41 anni per i mutilati, per gli invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

« Per coloro che risultano iscritti, senza interruzione, al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, tutti i limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, di altri quattro anni. Il requisito dell'età non deve essere superato alla data del presente bando.

« I sanitari condotti ecc. » (omissis come al bando di concorso del 15 marzo 1936) ».

Gli esami verteranno sui programmi stabiliti dal decreto Ministeriale 13 aprile 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1935-XIII.

Rimane ferma in ogni altra sua parte il bando di concorso 15 maggio 1936.

Per le altre modalità del concorso e delle successive nomine si richiama il regolamento per i concorsi sanitari approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1935.

Perugia, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: ADINOLFI.

(6052)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Riapertura del concorso a posti di medico condotto.

Il prefetto della provincia di Catania rende noto che è riaperto il concorso per tre posti di medico condotto nei comuni di Acireale (condotta rurale), Mascalucia e Vizzini, già bandito in data 3 febbraio 1936-XIV (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 4 marzo 1936-XIV) e prorogato, successivamente, a tutto il 31 luglio u. s.

Il concorso si effettuerà per titoli e per esami.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 31 dicembre p. v.

Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 34 anni; tale età non dev'essere raggiunta alla data del presente avviso di concorso.

Per ogni altra informazione, rivolgersi alla Prefettura di Catania o ai Comuni interessati.

Catania, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: BEER.

(6048)

Riapertura del concorso a posti di levatrice condotta.

Il prefetto della provincia di Catania rende noto che è riaperto il concorso per un posto di levatrice condotta nel comune di Palagonia già bandito in data 31 gennaio 1936-XIV (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1936-XIV) e la cui scadenza era stata prorogata al 31 luglio u. s.

Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 34 anni: tale limite non deve essere raggiunto alla data del presente avviso di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 31 dicembre p. v.

Per altre informazioni, rivolgersi alla Prefettura di Catania o al Comune interessato.

Catania, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: BEER.

(6049)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Lette ed esaminate la relazione e la graduatoria riferentisi al giudizio sui concorrenti a' posti di medico di condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 aprile 1935-XIII, relazione e graduatoria compilate dalla Commissione giudicatrice n. 34 all'uopo nominata da S. E. il Ministro per l'interno con suo decreto 15 gennaio 1936-XIV, n. 148;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Pur dovendo osservare che la Commissione giudicatrice mancò di rilevare per uno dei concorrenti, il dott. Rinaldo di Edoardo Francalanci, stato graduato sesto, che egli avea genericamente espresso nella domanda la sua volontà di partecipare al concorso « per le condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia » senza precisare in alcun modo a quali sedi aspirasse e con quale ordine di preferenza, circostanza questa che avrebbe dovuto provocar l'esclusione del dottore predetto dal concorso a' sensi del disposto dell'art. 4, cap. 14°, del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Letta la nota dell'on. Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, Div. VII-A, Sez. I, in data 2 settembre 1936-XIV, al n. 43387, con la quale, in seguito ad analogo quesito mosso dall'on. Regia prefettura di Pistoia, manifestavasi l'avviso che la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice dovesse essere approvata nella sua integrità salvo a decretare per il dott. Francalanci la perdita del diritto alla nomina nel provvedimento di assegnazione delle condotte vacanti;

Rilevato che la graduatoria su ricordata appare non formulata in precisa conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 24 20400.I.AG.113/40535 Div. VII A, Sez. I, dell'on. Ministero dell'interno recante norme di carattere transitorio relative all'espletamento dei concorsi sanitari per soli titoli e ciò nella parte che si riferisce alla valutazione in punti dei titoli stessi (nella graduatoria infatti il primo graduato risulta aver riportato punti 13,75/50, la quale graduazione globale appare inammissibile se si pensi che il massimo delle votazioni è di 50/50);

Rilevato altresì che la relazione motivante la graduatoria non reca alcuna indicazione circa il modo di determinare il numero dei voti da ritenersi necessari per il conseguimento dell'idoneità alla nomina ad uno dei posti messi a concorso;

Ritenuta pur tuttavia l'opportunità, dato il carattere eccezionale e contingente delle norme sopra ricordate, di approvare la graduatoria in discorso;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico di condotta in narrativa indicati:

1. De Nichilo dott. Mauro	con voti	13,75/50
2. Gestri dott. Romano	»	13,43/50
3. Butelli dott. Fidalmo	»	10,83/50
4. Sarmiento dott. Pietro	»	10,41/50
5. Notini dott. Luigi	»	10/50
6. Francalanci dott. Rinaldo	»	8,54/50
7. Bartolini dott. Livio	»	8,43/50
8. Fabrizi De Biani dott. Alberto	»	8,22/50
9. Giagnoni dott. Alvaro	»	8,12/50
10. Giovannoli dott. Salvatore	»	7,70/50
11. Bertini dott. Gennaro	»	6,66/50
12. Mazzocchi dott. Vincenzo	»	5,83/50
13. Trenti dott. Guido	»	5,20/50
14. Bevilacqua dott. Ettore	»	4,79/50
15. Seracini dott. Danilo	»	4,16/50
16. Della Corte dott. Salvatore	»	3,75/50

La presente graduatoria sarà pubblicata, nel testo del decreto che l'approva, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: LE PERA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico di condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 aprile 1935-XIII, graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV, al n. 148;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1965;

Visti gli articoli 24, 55 e 56 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Letta la nota dell'on. Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, Div. VII A, Sez. I, in data 2 settembre 1936-XIV, all'on. Regia prefettura di Pistoia con la quale si esprimeva avviso che l'esclusione dall'assegnazione delle sedi vacanti nell'ordine prescritto del dott. Rinaldo di Edoardo Francalanci dovesse essere pronunziata con il provvedimento alla medesima assegnazione relativo;

Riscontrate le indicazioni fatte, nelle rispettive domande, dai dottori Mauro De Nichilo, Romano Gestri, Fidalmo Butelli, Pietro Sarmiento, Luigi Notini, Livo Bartolini delle sedi alle quali, in ordine di preferenza, hanno inteso di concorrere e tenendo conto delle classificazioni ottenute rispettivamente dai detti dottori nella graduatoria suindicata e delle preferenze espresse circa le sedi alle quali intendevano di concorrere come emerge da ciascuna delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

1. Il dott. Rinaldo di Edoardo Francalanci, sesto graduato e pertanto — ove avesse formulata l'indicazione prescritta dall'art. 4 (cap. 14°) del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 287 — capace di ottenere la nomina ad uno dei sei posti messi a concorso, è escluso dall'assegnazione dei medesimi nell'ordine prescritto. Il dott. Livo Bartolini, settimo graduato, è pertanto designato a subentrare nei da lui perduti diritti. Analogamente gli altri successivi nove graduati, dal dott. Fabrizi De Biani al dott. Della Corte, vengono ad acquistare ciascuno, a fini di eventuali successive assegnazioni, un posto rispetto a quello ottenuto nella graduatoria più volte ricordata.

2. I posti vacanti di cui in narrativa sono come di seguito assegnati:

la condotta medica del Montale è assegnata al dott. Mauro De Nichilo;

la condotta medica di Cutigliano è assegnata al dott. Romano Gestri;

la condotta medica consorziale di Treppio (Sambuca Pistoiese) è assegnata al dott. Fidalmo Butelli;

la condotta medica di Marliana capoluogo è assegnata al dott. Pietro Sarmiento;

la condotta medica di Marliana, Montagnana, è assegnata al dott. Luigi Notini;
la condotta medica di Monsummano, Cintolese, è assegnata al dott. Livo Bartolini.
E' fatta salva, ben inteso, l'applicazione eventuale dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII n. 281.
Resta stabilito infine che ove, effettuata l'assegnazione delle sedi in base alla graduatoria più volte ricordata, dovesse risultarne una vacante a' sensi del suddetto art. 26, la medesima potrà essere assegnata al concorrente escluso dall'assegnazione per vizio di forma della sua domanda di ammissione al concorso e cioè al dott. Rinaldo di Edoardo Francalanci.

Pistoia, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: LE PERA.

(6043)

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visti i due decreti 12 giugno 1936-XIV, n. 3200/15064, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 27 giugno 1936-XIV, n. 148, e nel Foglio annunzi legali del 17 giugno 1936-XIV, n .48, il primo concernente l'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Trieste al 30 aprile 1935-XIII, e l'altro riguardante la dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;
Considerato che la signora Celhar in Perko Maria, designata per la 2ª condotta di Postumia-Grotte con sede in Studeno, ha rinunciato alla nomina, e che il posto vacante va assegnato ad altra concorrente nei modi di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La signora Celhar Amalia, compresa nella surriferita graduatoria al 10° posto in ordine di merito, viene dichiarata vincitrice del concorso con designazione per la nomina al posto di titolare della 2ª condotta ostetrica di Postumia-Grotte, con sede nella frazione di Studeno.
Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Postumia-Grotte.

Trieste, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6047)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i propri decreti n. 8368 in data 12 giugno 1936-XIV col quale veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1935 per n. 12 posti vacanti di medico condotto e n. 8526 del 12 giugno 1936-XIV, relativo alla dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso;
Vista la nota n. 2455 del 1° settembre u. s. del podestà di Villafranca con la quale si comunica che il dott. Giani Gustavo è decaduto dalla nomina di medico condotto per non aver preso servizio entro il termine fissato;
Considerato che il dott. Capussotti Fioravante, opportunamente interpellato, ha rinunziato alla seconda condotta di Villafranca; e che il dott. Robba Alessandro, pure interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina di medico condotto per la seconda condotta di Villafranca;
Vista la nota n. 1159 in data 18 agosto u. s. con la quale il podestà di Loazzolo comunica che il dott. Pene Pompeo è decaduto dalla nomina di medico condotto per non aver assunto servizio nel termine fissato;
Considerato che il dott. Penna Maurizio ed il dott. Gerardi Pietro, opportunamente interpellati, hanno dichiarato di non accettare la nomina a medico condotto del comune di Loazzolo, mentre il dott. Marocchetti Ugo, pure interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a medico condotto in quest'ultimo Comune;
Considerato che i dottori Capussotti Fioravante e Robba Alessandro seguono immediatamente nella graduatoria, in rapporto alle residenze indicate in ordine di preferenza nella loro domande, il dott. Giani Gustavo e che i signori Penna Maurizio, Gerardi Pietro e Marocchetti Ugo seguono immediatamente nella graduatoria, pure in rapporto alle residenze indicate in ordine di preferenza nelle loro domande, il dott. Pene Pompeo;
Vedute le domande degli interessati;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Robba Alessandro è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Villafranca; il dott. Marocchetti Ugo è dichiarato vincitore della condotta medica di Loazzolo.

Asti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6041)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i propri decreti numeri 9083 in data 6 luglio 1936-XIV, coi quali veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1935 per n. 3 posti vacanti di veterinario condotto e n. 9004 del 6 luglio 1936-XIV, relativo alla dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso;
Vista la nota n. 1600 del 2 novembre ultimo scorso del podestà di Cortazzone con la quale si comunica che il dott. Giuseppe Barbieri ha dichiarato di accettare la nomina a veterinario condotto del predetto Consorzio;
Considerato che il dott. Roberto Vittone, opportunamente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a veterinario condotto del Consorzio predetto;
Considerato che il dott. Vittone segue immediatamente nella graduatoria in rapporto alle residenze indicate in ordine di preferenza nelle loro domande, il dott. Barbieri;
Veduta la domanda dell'interessato;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Roberto Vittone è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio di Cortazzone.

Asti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6042)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto le lettere n. 1581 del 13 luglio 1936-XIV del podestà di Monterosi, n. 2459 del 1° agosto 1936-XIV del podestà di Fabrica di Roma, n. 3396 del 9 settembre 1936-XIV del commissario prefettizio di Acquapendente, con le quali si comunicava a questo ufficio che i dottori Di Sabatino-Farinelli Luigi, dott. Marano Gaetano e dott. Cossentino Mariano designati con decreto n. 10852 del 29 maggio decorso, per la nomina a medico condotto dei Comuni sopraindicati, hanno rinunziato al posto di titolare della condotta medica;
Visto le lettere n. 1271 del 13 luglio 1936-XIV del podestà di Celleno, n. 3403 del 19 agosto 1936-XIV del podestà di Montefiascone e n. 1765 del 31 agosto 1936-XIV del podestà di Proceno con le quali si riferiva che i signori Colangelo dott. Luigi, Checchia dott. Giuseppe e dott. Giordano Rosario sono decaduti dalla nomina di medico condotto per non aver preso servizio entro il termine fissato;
Considerato che si rende necessario provvedere alla designazione di altri candidati per dette sedi, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto n. 10685 del 27 maggio 1936-XIV, e tenuto conto delle designazioni di sede fatte dai concorrenti nelle rispettive domande; che conseguentemente, occorrerà variare le designazioni anche per le altre sedi;
Interpellati, a norma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, gli interessati;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 10852 del 29 maggio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno suc-

cessivo, i seguenti candidati, risultati idonei, sono designati per la nomina delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1° Dott. Polidoro Arsenio: Montefiascone 2ª condotta medico-chirurgica;
2° Dott. D'Antonio Paride: Fabrica di Roma;
3° Dott. Di Donato Donato: Tuscania 2ª condotta medico-chirurgica;
4° Dott. Razzino Antonino: Ischia di Castro;
5° Dott. Padagrosi Ferdinando: Acquapendente, frazione Trevinano;
6° Dott. Simeoni Paolo: Celleno;
7° Dott. Faranda Giuseppe: Monterosi;
8° Dott. Bizzarri Giovanni: Proceno;
9° Dott. Sempronio Mario: Roccalvecce, frazione del comune di Celleno.

I podestà dei Comuni interessati, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: VENDITTELLI.

(6044)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Riapertura del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il precedente avviso di concorso n. 13083 del 30 dicembre 1935;

Rende noto:

1° che sono riaperti fino alle ore 18 del 31 dicembre 1936-XV i termini (già scaduti il 31 luglio c. a.) per la presentazione delle documentate domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di levatrice condotta in ciascuno dei due comuni di Mel (Villa di Villa) e Lamon;

2° fermi gli aumenti dei limiti di età, già previsti dalle vigenti disposizioni di legge in vigore, il limite massimo d'età per l'ammissione al presente concorso è elevato ad anni 34.

Belluno, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TRINCHERO.

(6053)

Riapertura del concorso a un posto di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto l'avviso n. 13302 del 30 dicembre 1935-XIV col quale venne indetto pubblico concorso per titoli a un posto di veterinario condotto consorziale di Longarone e Uniti (Longarone-Castellavazzo, Ospitale, Forno di Zoldo, Zoldo Alto-Zoppè-Soverzene e Erto Casso), scaduto, in seguito alle proroghe, il 31 luglio 1936;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 1926;

Rende noto:

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso di cui sopra. A parziale modifica del precedente avviso verranno osservate le seguenti condizioni:

a) il termine utile per la presentazione scade alle ore 18 del giorno 31 dicembre 1936;

b) i candidati che presenteranno le domande non corredate da tutti i prescritti documenti indicati nel suindicato avviso di concorso, non saranno ammessi;

c) il concorso avrà luogo per esami e per titoli e non più soltanto per titoli;

d) fermi gli aumenti dei limiti di età già previsti dalle disposizioni di legge in vigore, il limite massimo per essere ammesso al presente concorso è elevato ad anni 34;

e) nella valutazione dei titoli dei concorrenti, il servizio prestato in Colonia con funzioni di sanitario condotto dai veterinari dipendenti dai Governi e Amministrazioni municipali delle Colonie, è equiparato a quello di condotta prestato nel Regno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Belluno, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TRINCHERO.

(6055)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Concorso a posti di medico, veterinario e levatrice condotti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045 col quale veniva bandito il concorso per titoli ai posti di:

a) medico condotto per i comuni di Gabicce, Orciano di Pesaro, S. Angelo in Vado, S. Ippolito, Tavoleto e Gradara;

b) di veterinario condotto per il Comune di Mondavio e pel Consorzio di S. Leo - Montecopiolo;

c) il concorso per titoli ed esami per i posti di levatrice condotta per i comuni di Barchi e Urbania, restando annullato quello pel comune di Cantiano;

Ritenuto che il concorso stesso si è chiuso col giorno 31 luglio 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, che abroga il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, e porta modificazioni al regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

1. — Il concorso per i posti di medico, di veterinario e di levatrice condotti dei Comuni indicati e di cui al richiamato bando in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1936-XV;

2. — Esso sarà espletato per titoli e per esami a norma dell'articolo 34 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

3. — Fermi gli aumenti dei limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore, già indicati nel precedente bando, il limite massimo di età per la ammissione al concorso è elevato ad anni 34.

Pesaro, addì 19 ottobre 1936 - Anno XV

Il prefetto: INTRONA.

(6051)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Varianti alla graduatoria del concorso al posto di levatrice condotta.

IL PREFETTO DI AQUILA

Vista la nota 17 novembre 1936, n. 1795, con cui il podestà del comune di Prezza comunica che la levatrice Morlacci Agnese, dichiarata vincitrice, con decreto n. 12714 del 20 giugno 1936 della condotta ostetrica di quel Comune, non ha assunto servizio nel termine assegnatole nè ha fatto pervenire alcuna sua decisione al riguardo;

Considerato che la stessa devesi ritenere rinunziataria e che occorre, a termine dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 26 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente la rinunziataria nella graduatoria e che ha chiesto la sede di Prezza;

Ritenuto che al momento la concorrente che si trova nelle condizioni predette è la levatrice Antonucci Chiara per avere la levatrice Milone Maria, interpellata, fatto conoscere che non intende accettare il posto di Prezza;

Vista la graduatoria approvata con decreto 20 giugno 1936, n. 12714;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La levatrice Antonucci Chiara è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta nel comune di Prezza in luogo della levatrice Morlacci Agnese.

Il podestà del comune di Prezza è incaricato di provvedere alla nomina della vincitrice ai sensi dell'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente sarà pubblicato nei modi di legge.

Aquila, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6057)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.